

## ACCORDO DI ARMONIZZAZIONE CONTRATTUALE Associazione della Croce Rossa Italiana - OdV

Il giorno 7 dicembre 2020 presso la sede dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV, Via B. Ramazzini, 31, Roma, si sono riuniti:

- Associazione della Croce Rossa Italiana- OdV, rappresentata dal Segretario Generale reggente Cecilia Crescioli, dal Coordinatore Generale Pasquale Giacomo Morano e dal Responsabile dell'Unità Operativa Risorse Umane, Elisabetta Parise;
- FP CGIL rappresentata da Stefano Sabato;
- CISL Funzione Pubblica rappresentata dal Segretario Nazionale Franco Berardi, dal Coordinatore Nazionale del Terzo Settore Massimiliano Marzoli;
- UIL FPL rappresentata da Bartolomeo Perna,

### Premesso e considerato che:

a) l'Associazione della Croce Rossa Italiana (di seguito in breve CRI o Associazione CRI) in data 27.5.2020 ha sottoscritto con, FP CGIL, CISL FP e UIL FPL, il CCNL per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana, Enti del Terzo Settore, Organizzazioni di Volontariato, Fondazioni;

b) il Verbale di Accordo del 27 maggio u.s. ha stabilito la costituzione di un tavolo di raccordo per accompagnare il percorso di passaggio tra il CCNL applicato ed il nuovo CCNL, a tutti i livelli;

c) l'Associazione ha applicato a tutti i dipendenti assunti prima del 27.5.2020 il CCNL ANPAS, individuato ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 178/2012, all'atto dell'entrata in vigore dell'art. 1 *bis* del citato Decreto;

d) si rende necessaria un'operazione di armonizzazione contrattuale, al fine di disciplinare la confluenza del personale in servizio dell'Associazione della Croce Rossa Italiana attraverso la migrazione di detti lavoratori dipendenti nel CCNL per il personale dipendente della Croce Rossa Italiana;

e) ai fini di cui sopra, l'Associazione CRI ha promosso appositi incontri con le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL;

f) le Parti hanno stabilito, nell'art. 4 del CCNL e nel Verbale di sottoscrizione, il principio che la nuova disciplina non avrebbe dovuto comportare la riduzione del salario dei lavoratori; salvaguardando le condizioni normative ed economiche di miglior favore in atto non espressamente regolamentate dal CCNL ivi compresa l'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche contrattualmente previste.

### Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue

#### Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Accordo si applica al personale dipendente dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – OdV (Comitato Nazionale e Comitati Regionali di cui all'unico C.F.13669721006) e non trova applicazione al personale dipendente dai Comitati territoriali CRI dotati di autonomia giuridica, i quali, nel rispetto delle linee guida che saranno adottate dal Comitato Nazionale, potranno aderire mediante accordo da stipulare con le OO.SS. territorialmente competenti firmatarie del CCNL. Il Comitato Nazionale provvederà a comunicare, di volta in volta, la sottoscrizione, in sede territoriale, di accordi di adesione al CCNL CRI.

Le Parti convengono che l'applicazione del contratto CRI avviene senza soluzione di continuità rispetto al CCNL ANPAS, finora applicato, con il mantenimento di condizioni economiche e normative di miglior favore in atto, superminimi e indennità ad personam, ivi compresa l'anzianità di servizio utile per le progressioni economiche contrattualmente previste, mantenendo altresì ferie, permessi, banca ore, e TFR ad oggi maturati.

## Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

I lavoratori interessati, come individuati dall'art. 1, saranno inquadrati come di seguito indicato.

Le parti nella fase di monitoraggio del presente accordo e nel percorso di definizione del contratto di secondo livello potranno inserire nella successiva tabella ulteriori figure professionali effettivamente presenti negli organici del Comitato Nazionale e/o a differenziare i profili professionali in differenti posizioni economiche nell'ambito della medesima categoria e nell'ottica della valorizzazione professionale.

	Area Tecnica	Area Amministrativa	Area socio sanitaria, assistenziale ed educativa
<b>A</b>	Addetto pulizie Operaio comune Addetto al guardaroba  Addetto alla lavanderia Addetto servizi ausiliari  Addetto al magazzino Custode Giardiniere  Addetto ai servizi generici Addetto alla cucina	Fattorino Telefonista Usciere/Receptionist Addetto bar	
<b>B</b>	Operaio qualificato Aiuto cuoco Autista Addetto ai servizi di spiaggia	Centralinista con mansioni di segreteria	Ausiliario trasporti socio-sanitari Ausiliario socio-sanitario specializzato Assistente domiciliare e dei servizi tutelari non formato  Addetto ai servizi ausiliari veterinari Operatore sociale dell'accoglienza e dell'integrazione non formato Facilitatore linguistico
<b>C</b>	Operaio specializzato Operatore tecnico di centrale operativa Operatore specializzato di centrale operativa Operatore polivalente soccorsi speciali Preparatore atletico Autista addetto a mezzi che richiedono patenti civili superiori alla B o equivalente  Bagnino di salvataggio	Impiegato	Autista soccorritore Soccorritore Autista accompagnatore Operatore socio-sanitario (OSS) Operatore tecnico addetto all'assistenza (OTA) (categoria in esaurimento) Operatore domiciliare dei servizi tutelari formato, comunque denominato (OSA, ADEST, ecc.) Infermiere generico (categoria in esaurimento) Operatore sociale dell'accoglienza e dell'integrazione formato
<b>D</b>	Geometra Responsabile tecnico di centrale operativa	Impiegato di concetto Economo Delegato internazionale junior	Infermiere  Personale della Riabilitazione; Logopedista; Tecnico sanitario; Educatore

	Capo squadra/ Capo turno Tecnico servizi informatici		Insegnante di lingua Mediatore culturale e linguistico con titolo Assistente sociale
E	Responsabile settore Preposto soccorsi speciali	Responsabile amministrativo di unità semplice Delegato internazionale senior	Sociologo Pedagogista Psicologo Chimico Biologo Caposala (coordinatore infermieristico di reparto)
F	Coordinatore tecnico di unità complessa Ingegnere Ingegnere TLC (abilitati alla certificazione)	Coordinatore amministrativo di unità complessa	Coordinatore Sanitario (in riferimento alle figure del precedente livello) Medico Farmacista Veterinario Ing. Biomedico (abilitati alla certificazione)
G	Responsabili di struttura complessa/Responsabile di progetti ad alta professionalità.		

### Art. 3 – INQUADRAMENTI E PASSAGGI DI POSIZIONE ECONOMICA

Le Parti concordano che ai lavoratori che alla data del 1/12/2020 hanno maturato l'anzianità necessaria alle progressioni orizzontali di cui all'art. 51 del CCNL CRI è riconosciuta la posizione economica spettante.

Inoltre, il passaggio di posizione economica per i lavoratori inquadrati nelle categorie D - E - F e G sarà oggetto di contrattazione collettiva di secondo livello, come previsto dall'art. 51 del CCNL CRI.

In ragione di quanto rappresentato alla lettera d) delle premesse, le Parti convengono che ai fini dell'eventuale inquadramento del personale in un diverso livello, si terrà conto delle mansioni effettivamente espletate dai singoli lavoratori all'atto del passaggio dal CCNL Anpas al CCNL CRI, del titolo di studio e della professionalità acquisita nel livello contrattuale di appartenenza, anche in considerazione dell'anzianità di inquadramento in detto livello.

Fermo restando gli inquadramenti di miglior favore che vengono confermati, l'Associazione CRI provvederà, con decorrenza giuridica 1/12/2020, al reinquadramento del personale attualmente posizionato in una categoria e/o posizione economica difforme da quanto stabilito dal sistema di classificazione di cui all'art. 2 del presente accordo.

I Responsabili di Struttura organizzativa sono inquadrati nella Categoria E, fatte salve le ipotesi in cui siano già inquadrati in una Categoria superiore. È rimessa alla contrattazione aziendale di secondo livello la definizione dei criteri per la pesatura dei singoli incarichi.

In attesa della definizione dei nuovi inquadramenti e delle indennità che saranno oggetto di disciplina in sede di contrattazione di secondo livello, ai lavoratori con superminimo assorbibile, verrà erogato, a titolo di elemento aggiuntivo della retribuzione, il primo rateo degli aumenti retributivi previsti dal nuovo CCNL con decorrenza dal 1/12/2020. Le rate successive saranno oggetto di contrattazione di secondo livello.

**Art. 4 – CLAUSOLE DI RINVIO**

Le parti si incontreranno entro 40 giorni dalla sottoscrizione del presente verbale o su richiesta delle parti al fine di effettuare il monitoraggio e le verifiche derivanti dall'applicazione del presente accordo.  
Le parti si impegnano ad aprire il tavolo per definire il contratto di secondo livello entro il mese di gennaio 2021.


Roma, 7 dicembre 2020

**Associazione della Croce Rossa Italiana -OdV**

Cecilia Crescioli



Pasquale G. Morano




Elisabetta Parise



FP CGIL



CISL FP



UIL EPL

